

I comuni dovrebbero verificare le richieste di accesso non accontentandosi delle autocertificazioni

Enti, anagrafe blindata. Sulla carta Nella normativa privacy i paletti alla compravendita di dati

ANTONIO CICCIA

Liste elettorali e archivi anagrafici blindati. Almeno sulla carta. Il codice della privacy, i regolamenti dell'anagrafe e delle liste elettorali delimitano l'ambito di liceità del trattamento dei dati a disposizione dei comuni. Ma la prassi - anche a seguito delle restrizioni nell'uso degli elenchi telefonici - evidenzia un diffuso mercato, nel quale appare molto facile comprare liste elettorali dati dai comuni, semplicemente autocertificando il possesso dei requisiti per ottenerli. Eppure i paletti ci sono, anche se mancano i controlli. Peraltro l'indirizzo del Garante (già in un intervento del 2006) non si accontenta dell'autocertificazione, in quanto richiede ai comuni una verifica della plausibilità della richiesta, andando al di là delle semplici dichiarazioni. Inoltre se si tratta di autocertificazioni il comune non deve dimenticare di svolgere idonei controlli, anche a campione (lo prevede il dpr 445/2000). In sostanza i comuni non devono dare per scontato un loro scarico di responsabilità per il solo fatto che chi richiede le liste elettorali dichiara una finalità ammessa dalla legge, ma deve procedere a uno screening sulla plausibilità della motivazione e deve poi - se usa l'autocertificazione - fare controlli idonei. Vediamo dunque di illustrare la disciplina dell'uso delle liste elettorali e dei dati anagrafici in base al codice della privacy.

Prima del codice della privacy

Prima dell'entrata in vigore del Codice della privacy le liste elettorali erano soggette a un regime di pressoché libera consultazione e utilizzazione da parte di chiunque (articolo 51 dpr n. 223/1967, testo originario). Tanto che nella prassi i comuni preparavano e consegnavano ai richiedenti le liste elettorali

li anche su supporto informatico.

Non vi era selezione delle richieste in base all'utilizzo e lo stesso Garante della privacy aveva interpretato la legislazione previgente nel senso di rendere disponibili le liste anche per ragioni di carattere pubblicitario e di marketing.

Dopo il codice della privacy

Le cose sono cambiate con il codice della privacy che ha operato il restyling delle liste elettorali sia con riferimento al regime di utilizzabilità sia con riferimento ai dati contenuti nelle stesse. Per effetto dell'articolo 177, comma 4, del codice della privacy dalle liste elettorali sono escluse le informazioni relative a titolo di studio, professione o mestiere. Anche queste informazioni erano utilissime agli operatori di marketing così da poter creare mailing list mirate per un certo target di destinatari.

Con la novella, le liste elettorali non sono acquisibili se non per le ipotesi ammesse, che fanno riferimento alle materie dell'elettorato, della ricerca e comunque a interessi collettivi e diffusi.

In particolare le liste elettorali, dunque, non possono più essere rilasciate in copia a chiunque, ma possono essere duplicate solo per le finalità ammesse dalla legge: applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (citato articolo 51, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice della privacy)

Conseguenza per il marketing

In relazione alle conseguenze della intervenuta modifica del regime dell'uso delle liste, il Garante - con più interventi anche in relazione ricorsi - è stato molto esplicito: chiunque detenga dati provenienti da questa fonte non

può più utilizzarli lecitamente per scopi diversi da quelli indicati dalla nuova normativa e deve cancellarli, anche se acquisiti prima del codice della privacy (1° gennaio 2004).

Per le attività di invio di materiale pubblicitario e promozionale, le imprese interessate sono obbligate ad acquisire il consenso esplicito del cittadino.

In un caso (si veda *Italia Oggi* del 25.9.2004) il soggetto interessato, dopo essersi inutilmente,

rivolto alla società che ha inviato il materiale pubblicitario, ha fatto ricorso al Garante, che ha disposto la cancellazione dei dati.

L'Autorità ha applicato il codice che riconosce espressamente al cittadino il diritto di ottenere la cancellazione di quei dati che non si possono più conservare perché sono venuti meno o sono mutati gli scopi per cui erano stati raccolti (art. 7). Come i dati estratti dalle liste elettorali: dal 1° gennaio 2004 questi dati (anche se prima raccolti legittimamente) non sono più utilizzabili per scopi pubblicitari e commerciali. In considerazione, quindi, del mutato regime di conoscibilità delle liste elettorali e in assenza del consenso dell'interessato era venuta meno ogni ragione per l'ulteriore trattamento dei dati.

Il chiarimento del Garante

Il Garante ha ribadito il proprio orientamento anche con riferimento a situazioni in cui le liste elettorali non siano richieste espressamente per finalità promozionali, ma per finalità (formalmente) compatibili con l'articolo 51 del regolamento delle liste elettorali, anche se vi è possibilità di una elusione in concreto della norma (richiesta per fini ammessi e successivo utilizzo per finalità diverse e illegittime).

Sul rilascio di copie di liste elettorali a società specializzate in

servizi per il marketing diretto, o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica, al fine di effettuare, per conto di propri clienti e attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socioassistenziale, nonché per perseguire asseriti interessi collettivi o diffusi il Garante si è pronunciato con propria nota del 4 settembre 2006 e ha ritenuto condivisibile l'orientamento espresso dal ministero dell'interno: le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, motivate esclusivamente ai sensi dell'articolo 51 dpr n. 223/1967 (applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso), proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo.

Le finalità ammesse dalla legge devono essere perseguite direttamente ed effettivamente dal titolare del trattamento richiedente.

Non possono essere accolte da parte dei comuni richieste da parte

di società che dichiarino di operare per loro clienti, i quali siano soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali. In questo caso manca l'utilizzo diretto per gli scopi ammessi dalla legge e le società in questione operano secondo una logica prettamente economica, anche se magari nel campo di servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato articolo 51, comma 5.

Il Garante ha concluso, quindi, che i dati personali estratti dalle liste eventualmente acquisite indebitamente non possono essere utilizzati, pena le sanzioni di legge e l'adozione di ogni eventuale provvedimento inibitorio del caso, come pure l'eventualità di segnalazioni all'autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate.

Il ministero dell'interno, con una circolare della direzione centrale dei servizi elettorali, ha diffuso a tutti i comuni la pronuncia del garante con la circolare n. 162/06

del 29 settembre 2006.

Ricadute operative

Non è, dunque, possibile l'uso delle liste elettorali per scopi di vendita o utilizzi lucrativi. E la strada è sbarrata anche per richieste per scopi ammessi dalla norma, ma non presentate dai diretti interessati.

Sul piano operativo queste sono le conseguenze.

Gli scopi ammessi dalla legge devono essere innanzitutto esplicitati nella richiesta; in secondo luogo, le finalità legittime devono essere proprie del richiedente e se la richiesta è avanzata da un ente o un'associazione gli scopi devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività perseguita dall'ente. Gli operatori imprenditoriali che hanno come clienti soggetti abilitati a chiedere le liste elettorali non possono chiedere le liste elettorali. L'esclusione è automatica per tutti gli operatori commerciali, che in quanto tali hanno la possibilità di utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle specificate nel regolamento di settore.

I dati personali estratti dalle liste elettorali acquisite contro il dettato normativo non possono essere utilizzati: il divieto discende dall'articolo 11, comma 5, del codice della privacy, che prelude a interventi sanzionatori di carattere inibitorio e anche a denuncia all'autorità giudiziaria. In sostanza, per utilizzare le liste elettorali occorre la richiesta motivata di un soggetto che per scopi statutari persegue le finalità ammesse dalla legge (per esempio un partito politico). In caso di dubbio il comune è tenuto a chiedere informazioni in ordine alla motivazione perseguita e può anche chiedere di verificare gli atti costitutivi e gli statuti per controllare se la finalità dichiarata nella richiesta delle liste elettorali rientri tra quelle previste negli atti dell'associazione.

La casistica per anagrafe e liste elettorali

ANAGRAFE

Dati anagrafici	L'ufficiale d'anagrafe può rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti all'anagrafe, mentre il rilascio di elenchi di iscritti potrebbe essere previsto soltanto in caso di pubblica utilità, per finalità di pubblica utilità, per esclusivo uso di pubblica utilità.	Artt. 33 comma 1, e 34 comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Uso elettorale	Per contattare gli elettori e inviare materiale di propaganda, non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, nonché i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.	deliberazione Garante del 28 febbraio 2008 (in G.U. n. 58 dell'8 marzo 2008)
Autocertificazione anagrafica on line	Insufficienti ragioni tecniche per realizzare il sistema a servizi cittadini, preconsentite online, fermo restando l'uso dell'amministrazione di settore in conformità del provvedimento di settore anagrafico n. 28/30 marzo 1989, n. 223.	Nota 3 febbraio 2008
Elenchi di dati anagrafici a privati	la legge non prevede il rilascio di elenchi di dati anagrafici a soggetti privati, ai quali l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, unicamente qualora ne sia fatta richiesta per fini statistiche e di ricerca (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 223/1989).	Nota 8 febbraio 2008
Liste anagrafiche all'Agenzia delle entrate	L'ufficiale dell'anagrafe rilascia elenchi di iscritti nell'anagrafe dello stato civile residenti esclusivamente ad amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989).	Nota 21 febbraio 2008
Comunicazione degli elenchi ad istituzioni scolastiche	Ammissibile la trasmissione da parte di un comune di un elenco di nuclei familiari presso i quali erano presenti minori nati in un certo anno, corredato dei relativi recapiti postali, verso un istituto scolastico pubblico che intendeva inviare comunicazioni sulla propria offerta didattica e formativa.	Nota 4 gennaio 2007
Verifica dell'assegnazione di alloggi scolastici pubblici	Ammissibile la possibilità di acquisire, caso per caso, le informazioni anagrafiche concernenti singoli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	Nota 2 febbraio 2007

LISTE ELETTORALI

Dati elettorali	Le liste elettorali, dunque, non possono in alcun modo essere rilasciate in modo chiunque, né possono essere utilizzate per fini estranei all'attività istituzionale della stessa amministrazione, per finalità di pubblica utilità, per esclusivo uso di pubblica utilità, per esclusivo uso di pubblica utilità.	Articolo 24, comma 2, d.P.R. n. 223/1989, come modificato dall'art. 277, comma 5, del Codice della privacy
Affidabilità commerciale	Non è consentito l'uso delle liste elettorali per costruire la Banca dati Cerved sull'affidabilità commerciale dei soggetti censiti.	Provvedimento Garante 30 ottobre 2008
Uso elettorale	Per contattare gli elettori e inviare materiale di propaganda, non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, nonché i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.	deliberazione Garante del 28 febbraio 2008 (in G.U. n. 58 dell'8 marzo 2008)
Liste elettorali al ministero della salute	Si possono usare le liste elettorali ed utilizzati, per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sulla conoscenza ed il corretto uso dei farmaci.	Provvedimento del 3 novembre 2005